



*Ministero del Lavoro  
e delle Politiche Sociali*  
**Direzione Generale delle relazioni industriali  
e dei Rapporti di lavoro tutela delle - div. VII**

già Direzione Generale della  
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma  
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.  
e-mail: [Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it](mailto:Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it)

**VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA**

In data 30 Luglio 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della Dott.ssa Virginia Sarni, si sono incontrate, formalmente convocate, le Parti Sociali interessate alla situazione occupazionale della **COGETECH GAMING S.R.L.**, per l'espletamento della fase amministrativa della procedura di mobilità ai sensi dell'art. 4 e 24 L. n. 223/1991 e al fine dell'accesso allo strumento di Cig in deroga ex art. 1 comma 33 della L.183/2011.

Sono presenti:

- per la COGETECH GAMING S.R.L. Lavinia Pupelli e Massimo Dramis,
- per la FILCAMS - CGIL, Naz.le Danilo Lelli;
- per la FISASCAT- CISL, Naz.le Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL, Naz.le Marco Marroni e Bruno Pilo;
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

Per le Regioni Piemonte, Lazio, Umbria e Veneto, sebbene formalmente convocate, nessuno è comparso.

Si precisa che - tenuto conto della nota prot. 18799 del 28.05.12, con la quale la D.G. Politiche attive e passive del lavoro ha comunicato l'esaurimento da parte della REGIONE PIEMONTE delle risorse finanziarie destinate al cofinanziamento del sostegno al reddito degli ammortizzatori sociali in deroga - non si procederà alla richiesta alla citata Regione dell'atto di compartecipazione economica alla spesa per il presente accordo.

**PREMESSO CHE**

- la **COGETECH GAMING S.R.L.** (d'ora in poi Società) - con sede legale in Milano, inquadrata ai fini Inps nel settore Servizi e pertanto non destinataria degli ammortizzatori sociali a regime - opera nel settore dei giochi e delle scommesse occupando, alle proprie dipendenze, un organico complessivo ad oggi di 204 lavoratori ai quali applica il CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi - protocollo aggiuntivo per la disciplina dei lavoratori dipendenti da Agenzie di Scommesse;
- con comunicazione del 29 Maggio 2012 la Società ha avviato una procedura di mobilità per riduzione di personale *ex lege* 23 luglio 1991, n. 223, dichiarando un esubero complessivo di 24 lavoratori variamente dislocati sul territorio nazionale;

- la suddetta procedura si è conclusa in sede sindacale in assenza di accordo. Pertanto la Società, con nota del 5.07.2012 (Prot. n. 25400 del 17.07.2012), ha comunicato l'esito negativo della fase aziendale, richiedendo un incontro in sede governativa per la prosecuzione dell'esame congiunto tra le parti in sede amministrativa;
- con successiva nota del 25.07.2012 (Prot. n. 16522) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha convocato le Parti Sociali interessate per la riunione odierna;
- nel corso del presente incontro la Società ha ribadito i motivi tecnici, organizzativi e produttivi che determinano la situazione di eccedenza che deriva dalla dismissione delle filiali o agenzie di Abano Terme (PD), Cassino (FR), Cuneo, Mentana (RM) e Spoleto (PG) ritenendola gestibile attraverso il ricorso allo strumento della Cassa Integrazione in deroga ex art. 1 comma 33 della legge n. 183/2011 (legge di Stabilità 2012). Viene specificato altresì che le agenzie di Spoleto e Cuneo sono state già chiuse, mentre le restanti verranno chiuse entro la fine del mese di Agosto 2012. In esito al confronto con le OO.SS. le Parti hanno convenuto di gestire le eccedenze dichiarate dall'azienda in modo non traumatico, attraverso il ricorso allo strumento della Cig in deroga e della mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito meglio specificato.

#### CONSIDERATA

la legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di Stabilità 2012), che all'art. 33, co. 21 prevede che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, possa disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, la concessione, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi ed aree regionali.

#### CONSIDERATO

il D.L. 29 novembre 2008 n. 185, convertito in L. 28 gennaio 2009 n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e, in particolare, il co. 8, dell'art. 19, che prevede la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale.

#### CONSIDERATO


Altresì, l'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 20 aprile 2011, che regola le modalità di finanziamento dell'intervento a sostegno del reddito degli ammortizzatori in deroga nella misura del 60% a carico dello Stato e del 40% a carico delle Regioni, al netto dell'intera contribuzione figurativa.

#### TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

**Le Parti raggiungono il seguente accordo di cui le premesse costituiscono parte integrante.**

- Le Parti concordano che l'azienda presenterà istanza per accedere allo strumento della CIG in deroga, ai sensi della normativa suindicata, per un numero massimo di **24 lavoratori** - pari all'intero organico in forza presso le filiali di Abano Terme (PD), Cassino (FR), Cuneo, Mentana (RM) e Spoleto (PG), con le modalità di seguito specificate:

1. a decorrere dal 01 Agosto 2012 e fino al 31 dicembre 2012:



2

**n. 4 lavoratori** occupati nella la **Regione Umbria** presso l'agenzia di Spoleto;



**n. 5 lavoratori** ( di cui n. 1 in Part Time al 62.5%) occupati presso la **Regione Piemonte**, agenzia di Cuneo.

**2. a decorrere dal 01 Settembre 2012 e fino al 31 dicembre 2012:**

**n. 7 lavoratori** ( di cui n. 5 in Part Time al 62.5%) occupati nella **Regione Veneto**, presso l'agenzia di Abano Terme (PD);

**n. 8 lavoratori** occupati nella **Regione Lazio** di cui 4 presso l'agenzia di Cassino (FR) e di cui n. 4 occupato presso la agenzia di Mentana (RM).

- I lavoratori nel numero massimo suindicato saranno sospesi in Cig a zero ore e senza rotazione tenuto conto della chiusura delle Agenzie di cui al presente accordo.
- La Società anticiperà alle normali scadenze di paga il trattamento di CIG in deroga ai singoli lavoratori.
- Al fine della gestione degli esuberi, la Società dichiara che intende partecipare a futuri bandi di gara con la possibilità in caso di eventuale aggiudicazione degli stessi di ricollocare il personale sospeso in Cig. Agli stessi lavoratori la società offrirà altresì la possibilità di trasferimento presso altre filiali o agenzie della Società compatibilmente con le esigenze tecnico, organizzative della stessa. Le parti concordano altresì al fine di agevolare la gestione non traumatica del personale interessato alla Cig, che la Società potrà collocare in mobilità – senza ulteriore ricorso a strumenti di integrazione salariale in deroga - esclusivamente quei lavoratori che nel corso di vigenza della Cig e pertanto sino e non oltre il 31.12.2012 manifesteranno la non opposizione al licenziamento .A tal fine pertanto le Parti concordano di derogare al termine legale previsto di 120 giorni per la collocazione in mobilità dei lavoratori alle condizioni sopra previste. Le Parti concordano altresì che la società erogherà ai lavoratori che manifesteranno la non opposizione al licenziamento, entro il termine suindicato, un incentivo all'esodo come meglio specificato in separate intese, a seguito della sottoscrizione di appositi verbali di conciliazione ex artt. 410 e 411 c.p.c.
- Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
- L'operatività del presente accordo è sospensivamente condizionata alla ricezione di specifici atti di assenso da parte delle Regioni, coinvolte dalle misure previste e non presenti alla sottoscrizione del presente accordo governativo - eccezion fatta per la regione Piemonte come su specificato - nella misura del 40% del sostegno al reddito.
- Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento in deroga ed effettuerà il monitoraggio sugli stessi, secondo le modalità da concordare con l'Azienda, al fine del costante aggiornamento della spesa.
- La scrivente Direzione Generale, vista la mancata allegazione da parte dell'Azienda al verbale dell'elenco dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito, rende noto alle Parti che tale elenco dovrà essere presentato congiuntamente all'istanza di concessione da produrre, al più presto e comunque non oltre 20 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, alla Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco sarà ostativa

 3

all'accoglimento dell'istanza. L'Azienda è tenuta, altresì, a presentare nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre la presentazione dell'istanza, il suddetto elenco alle Regioni coinvolte al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

- Le parti concordano altresì di incontrarsi in sede territoriale entro il mese di Ottobre 2012 al fine di valutare l'andamento della Cig in deroga .


**Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara formalmente esperite e concluse con esito positivo la procedura di mobilità di cui alla legge 223/1991 e la procedura di esame congiunto ai sensi del D.P.R. n. 218/2000 anche al fine dell'accesso della misura di Cig in deroga ex lege n. 183/2011**

Letto, confermato e sottoscritto.

COGETECH GAMING S.R.L.



FILCAMS-CGIL



FISASCAT-CISL



UILTUCS



ITALIA LAVORO



IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLICHE SOCIALI

